



Insieme, per Lavorare!



Milano
PerCorsi
IMPRESA SOCIALE



Insieme, per Lavorare!



Milano
PerCorsi
IMPRESA SOCIALE



Insieme, per Lavorare!
PIN
PARTITE IVA NAZIONALI
www.partiteivanazionali.it INNOVACITTA'

SANCES
CENTRO STUDI GIURIDICI



Milano
PerCorsi
IMPRESA SOCIALE

Insieme, per Lavorare!

PIN

PARTITE IVA NAZIONALI

www.partiteivanazionali.it www.incas.it

SANCES
CENTRO STUDI GIURIDICI



Milano
PerCorsi
IMPRESA SOCIALE

Insieme, per Lavorare!
PIN
PARTITE IVA NAZIONALI
WWW.PARTITEIVANAZIONALI.IT info@pinagazzini.it



Milano
PerCorsi
IMPRESA SOCIALE

SANCES
CENTRO STUDI GIURIDICI

Nuova autotutela fiscale

L'autotutela è il potere (e dovere) della Pubblica Amministrazione di annullare i propri atti illegittimi. La riforma fiscale ha profondamente modificato la disciplina dell'autotutela ampliando i diritti del contribuente.

Riforma fiscale: come cambia l'autotutela?

► La legge delega fiscale (n. 111 del 9 agosto 2023) ha riformato e potenziato l'istituto dell'autotutela.

► Il Dlg. n. 219/2023 ha introdotto nello **Statuto del contribuente** (L. 212/2000):

- l'art. 10-quater (**Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**);
- l'art. 10-quinquies (**Esercizio del potere di autotutela facoltativa**).

Il Dlg. 220/2023 ha introdotto rilevanti modifiche al processo tributario (Dlgs 546/1992), prevedendo l'impugnabilità del:

- rifiuto espresso o tacito nei casi di autotutela obbligatoria;
- solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.

Viene introdotta una distinzione tra **autotutela obbligatoria** ed **autotutela facoltativa**. In tal modo, il legislatore prevede specifici casi in cui il Fisco è tenuto ad annullare l'atto, togliendo quel carattere di **discrezionalità** che fino a prima della riforma fiscale aveva caratterizzato tale istituto.

L'autotutela obbligatoria

- Il nuovo articolo **10-quater** dello **Statuto del contribuente**, al **comma 1**, indica gli specifici casi in cui l'Amministrazione finanziaria procede **all'annullamento o alla rinuncia** ad atti di imposizione.

Si procede soltanto nei “**casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione**”, che sono riferiti a:

1. errore di persona;
2. errore di calcolo;
3. errore sull'individuazione del tributo;
4. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
5. errore sul presupposto dell'imposta;
6. mancata considerazione di pagamenti di imposte regolarmente eseguiti;
7. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza”.

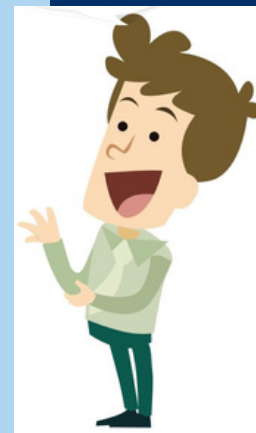
- In tutti questi casi, **l'annullamento dell'atto è obbligatorio**.

Attenzione! Se l'Amministrazione **NON** provvede, il contribuente può agire in via giudiziaria e impugnare:

- **rifiuto tacito autotutela obbligatoria**: trascorsi **90 giorni** dalla domanda di autotutela ed entro i termini di prescrizione del diritto;

- **rifiuto espresso autotutela obbligatoria**: entro **60 giorni** dal rifiuto e non oltre un anno dalla definitività dell'atto.

Limite: non si può procedere all'annullamento dell'atto



- In caso di **sentenza passata in giudicato** favorevole al fisco;
- Trascorso **un anno dalla definitività dell'atto** (quindi, 1 anno e 60 giorni).

L'autotutela facoltativa

Accanto ai casi di autotutela obbligatoria ne vengono previsti altri di **autotutela facoltativa**.

- l'art **10-quinquies** “**Esercizio del potere di autotutela facoltativa**”, prevede che:

- Fuori dei casi di autotutela obbligatoria, “l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione”.

- A differenza di quella obbligatoria, l'autotutela facoltativa è esercitabile in **ogni ipotesi di illegittimità o infondatezza** dell'atto impositivo, anche in pendenza di giudizio o di definitività dell'atto viziato, ma soltanto il suo rifiuto espresso può essere impugnabile in via giudiziaria (entro 60 giorni dalla ricezione del rifiuto).

Alcuni esempi pratici

Rientrano nelle **ipotesi di autotutela**: la mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; errore sulla persona del contribuente; detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; la doppia imposizione; la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza e la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni.